

COMUNE DI TRIESTE

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

QUESITO n. 1

1) L'art. 4 del Capitolato prevede che (...) Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il Fornitore comunque garantire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata dell'appalto, le necessità del Comune di Trieste. Non dovranno altresì essere addebitati al Comune di Trieste costi di attivazione e/o di inizio fornitura.

Tale clausola sembra non essere conforme all'art. 311 DPR n. 207/10 che consente variazioni dei quantitativi di energia forniti, in aumento ed in diminuzione, nei limiti del $\pm 20\%$. Si chiede pertanto di voler modificare l'art. 4 tenendo in debita considerazione quanto previsto dalla citata normativa.

RISPOSTA n. 1

1) Anche tenuto conto della durata limitata dell'appalto, nel corso del quale questa Amministrazione difficilmente procederà all'attivazione di nuove utenze, si ritiene che le variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al valore previsto nel Capitolato rientrino nei limiti del c. d. "quinto d'obbligo".

QUESITO n. 2

2) L'art. 7 prevede che (...) Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione delle stesse. Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto (mandato di pagamento) che conferisce tale ordine alla Tesoreria Comunale. Il Fornitore ha l'obbligo di inviare le fatture e il file contenente i dati delle stesse entro 15 giorni dalla data di emissione (fa fede la data di assunzione del Protocollo Generale del Comune di Trieste per le fatture e la data di invio al sopraindicato indirizzo di posta elettronica per il file con i dati). Diversamente il pagamento avverrà entro 45 giorni dalla più favorevole, per il Comune di Trieste, tra la data di ricezione delle fatture e la data di conferma della ricezione per il file con i dati. (...).

Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. Non è legittimo far dipendere il computo dei termini di pagamento da ulteriori eventi quali, come da voi indicato, la ricezione di file contenenti i dati delle fatture. Si inoltre pone alla vostra attenzione la circostanza secondo la quale le tempistiche di pagamento previste ex lege possono essere derogate solo a seguito di accordo tra le parti e non, viceversa, disposte unilateralmente dalla stazione appaltante. Infine, si precisa che per "data di effettivo pagamento" si intende l'accredito del corrispettivo sul conto corrente del fornitore e non il mero compimento del mandato di pagamento.

Si chiede pertanto di voler modificare la citata clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.

RISPOSTA n. 2

2) Sul termine di pagamento a 60 gg, il comma 4 dell'art 4 del Decreto attuativo della Direttiva (DLgs 231/2002) ammette, nel caso di transazioni commerciali con la PA, che sia pattuito, purchè in forma espressa, un termine superiore a 30 ma non oltre 60gg "quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione". Si ritiene che la partecipazione alla gara sottintenda l'adesione alle clausole del capitolato, già rese note.

Per quanto riguarda la questione della data di effettivo pagamento da intendersi come data di accredito sul c/c anziché come mero compimento del mandato di pagamento, questa Amministrazione predisporrà la liquidazione con l'indicazione "valuta fissa" entro la scadenza prevista dal Capitolato.

QUESITO n. 3

3) L'art. 7 stabilisce inoltre che Le fatture dovranno venir emesse bimestralmente (entro due mesi rispetto a quello di fornitura: se giugno è il mese di fornitura, entro il mese di agosto) in un'unica soluzione (quindi con un'unica data di emissione) con l'indicazione per i contatori orari nonché per quelli letti su fasce dei consumi reali in base alle letture dei contatori (da kWh "x" a kWh "y").

A tal proposito preme sottolineare che la suddetta attività è a carico del distributore locale, pertanto potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui tali dati, sopra richiesti, non siano disponibili per essere trasmessi al cliente nelle tempistiche stabilite. Alla luce delle considerazioni svolte, segnaliamo che il fornitore potrà attendere di ricevere i dati reali dal distributore fino al 20 del mese, tuttavia nel caso in cui tali dati non dovessero essere disponibili, per cause non imputabili al fornitore stesso, questo sarà obbligato a fatturare sulla base dei consumi previsionali come stabilito da normativa AEEG.

RISPOSTA n. 3

3) L'osservazione è corretta: la lettura è a carico del distributore locale. Ma i tempi indicati sono stati valutati proprio in funzione dei tempi che il distributore locale ha indicato per poter fornire i dati, differenziati per tipologia di contatore.

Si precisa comunque che l'aggiudicatario della fornitura può acquisire i file contenenti le letture disponibili accedendo al portale destinato ai venditori, previa assegnazione da parte del distributore delle necessarie credenziali.

QUESITO n. 4

4) Il medesimo articolo 7 prevede che Oltre ai documenti cartacei il fornitore ha l'obbligo di inviare un file contenente i dati delle fatture in un formato acquisibile ed elaborabile da Microsoft Access 2000 e che abbia i dati suddivisi per NIS (un NIS per ogni riga). Il file dovrà essere modificato a richiesta del Comune di Trieste qualora lo stesso abbia esigenze tali da renderlo necessario.

A tal proposito, onde consentire una attenta e dettagliata valutazione dei servizi da fornire, a completamento delle informazioni ivi contenute chiediamo di rendere disponibile il tracciato record già in questa fase di gara. Inoltre, con riferimento alle altre eventuali modifiche che potranno essere richieste dal Comune, considerata la genericità della sopra citata disposizione, e poiché si ritiene necessario valutare eventuali costi connessi a tali attività aggiuntive, chiediamo a codesta Spettabile Stazione Appaltante di fornire maggiori specifiche in merito.

RISPOSTA n. 4

4) Si trasmette l'allegato file in formato excel (in allegato verrà trasmesso il file esempioflusso)

QUESITO n. 5

5) L'art. 8 prevede che Il Fornitore dovrà inviare al Comune di Trieste un rapporto bimestrale (report) collegato al periodo di fatturazione con le seguenti caratteristiche minime (...)

A tal proposito, onde consentire in caso di aggiudicazione di poter ottemperare alla Vs. richiesta nelle tempistiche stabilite, si chiede, gentilmente, di voler rendere disponibile il formato del report previsto ed un file di esempio.

RISPOSTA n. 5

5) E' sufficiente che il formato del report sia excel oppure OpenOffice. Calc e che esso contenga i dati indicati nelle "caratteristiche minime" .

QUESITO n. 6

6) Il medesimo articolo 8, stabilisce che (...) Il Fornitore deve essere, inoltre, in grado di offrire, su richiesta del Comune di Trieste, un servizio di assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e l'ottimizzazione dei flussi e degli impianti elettrici, proponendo una modifica dei profili o di altre condizioni tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dal Comune di Trieste (...).

Inoltre l'art. 9 prevede che (...) Il Fornitore si impegna inoltre espressamente a:(...) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di Trieste di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Allegati e negli atti di gara; predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; (...)

Si chiede di voler precisare il contenuto e l'ampiezza dell'attività di assistenza e consulenza che dovrebbe essere svolta dal fornitore. La sopra riportata clausola impone, all'aggiudicatario, un obbligo non riconducibile all'oggetto dell'affidamento che consiste unicamente nell'erogazione della fornitura verso pagamento di un corrispettivo. La prestazione dell'attività di assistenza e consulenza esula infatti dall'appalto pubblico di fornitura così come definito dall'art. 3 comma 9 del D. Lgs n. 163/06.

RISPOSTA n. 6

6) Si ritiene rientri nell'autonomia della stazione appaltante richiedere all'aggiudicatario prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale del contratto le quali, comunque, per la loro accessorialità anche economica, non sono tali da incidere sulla natura dell'appalto.

QUESITO n. 7

7) L'art. 9 prevede che (...) Il Fornitore si impegna inoltre espressamente a:(...) - non opporre al Comune di Trieste qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi; - manlevare e tenere indenne il Comune di Trieste da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. (...)

Si chiede di voler, cortesemente, eliminare ogni riferimento:

- alla preventiva rinuncia ad ogni eccezione, da parte del fornitore, in relazione alla fornitura. Tale clausola è infatti contraria alle disposizioni di legge e genera un evidente squilibrio, nell'ambito del rapporto contrattuale, in favore della stazione appaltante;

- al diritto di manleva posto che il fornitore si limita a somministrare energia elettrica e non è, ad ogni effetto di legge, responsabile per eventuali danni cagionati al cliente. In tal senso si chiede di precisare quali siano le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie la cui violazione potrebbe arrecare pregiudizio al cliente.

RISPOSTA n. 7

7) Il concorrente al fine della partecipazione deve dichiarare di accettare integralmente tutte le condizioni specificate negli atti di gara. L'accertamento delle responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi nel corso della fornitura sarà condotto dalla stazione appaltante previo contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti.

QUESITO n. 8

8) L'art. 13 prevede che Il Comune di Trieste ha diritto nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti del Fornitore comunque non inferiori a 5 (cinque), anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Il Comune di Trieste si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e, quindi, anche prima della normale scadenza, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r., qualora per disposizioni normative e/o per mutamenti di carattere organizzativo, fosse costretto ad adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato senza che il Fornitore possa vantare il diritto a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Si chiede di voler limitare il diritto di recesso ai soli casi nei quali venga meno il rapporto fiduciario tra le parti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

fallimento del fornitore e/o sottoposizione a procedure concorsuali nei confronti dello stesso.

Conseguentemente, si derogherà a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. solo qualora l'esercizio del diritto di recesso sia dovuto al verificarsi di un giusta causa nei termini sopra esposti.

RISPOSTA n. 8

8) Si ritiene rientri nell'autonoma potestà della stazione appaltante prevedere clausole contrattuali più onerose rispetto a quelle che normalmente intercorrono tra soggetti privati.

QUESITO n. 9

9) Inoltre, l'art. 5 dello Schema di Contratto prevede che (...) Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

Il ritardo nel pagamento del corrispettivo, a prescindere dalle ragioni per le quali è causato, fa sorgere il diritto, in capo al creditore, di applicare gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i. Si chiede di voler modificare tale clausola onde renderla conforme alle disposizioni di legge.

RISPOSTA n. 9

9) L'art 48 bis del DPR 602/1973 vieta di procedere al pagamento di importi superiori a Euro 10.000,00 se è stato verificato che il beneficiario è inadempiente al pagamento di una o più cartelle esattoriali. Si ritiene dunque che la stazione appaltante non possa essere chiamata a pagare interessi su pagamenti che la legge vieta di fare a causa dei debiti erariali dell'impresa.

QUESITO n. 10

Infine, in riferimento ai POD oggetto della gara si richiede di sapere se tutti i POD sono attualmente serviti sul mercato libero oppure sul mercato di salvaguardia.

RISPOSTA n. 10

10) Tutti i POD oggetto della gara sono attualmente serviti sul mercato libero.

QUESITO n. 11

11) Analizzando il capitolato relativo alla gara di fornitura di energia elettrica si è notato che non sono citate le perdite di energia in rete né tra gli oneri compresi nel prezzo né tra quelli esclusi.

I prezzi a base di gara sono quelli consip EEI I lotto 4 al netto delle perdite di rete, pertanto si ritiene che anche i prezzi offerti debbano ritenersi al netto delle perdite di energia in rete.

Si prega di confermare quanto sopra per consentirci di presentare un'offerta corretta.

RISPOSTA n. 11

11) Si conferma che i prezzi vanno considerati al netto delle perdite di rete.

QUESITO n. 12

11) con riferimento al requisito di capacità tecnica richiesto al punto III.2.1 (contratto di fornitura di energia elettrica di valore non inferiore a Euro 2.500.000,00 con almeno 400 punti di prelievo) del Bando di Gara, la presente per chiedere se allo stesso possa rispondere la presentazione di un contratto di fornitura in reselling.

RISPOSTA n. 12

11) Il requisito si ritiene soddisfatto qualora il concorrente abbia in corso un contratto per la fornitura di energia elettrica con un consumatore finale per i valori indicati nel bando di gara (valore non inferiore ad Euro 2.500.000,00 e con almeno 400 punti di prelievo).